

Il contenzioso per vizi e difetti acustici degli edifici

Avv. Piero Oggioni

Ordine Architetti PPC Monza

22 giugno 2016

VIZI E DIFETTI ACUSTICI.

**PROFILI DI RESPONSABILITA'
DELLE FIGURE COINVOLTE
NELLE OPERE.**

Responsabilità civile

Responsabilità civile:

- Contrattuale
- Extracontrattuale

Responsabilità civile

RESPONSABILITA' CONTRATTUALE

Mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta contrattualmente (Inadempimento, Violazione di un obbligo contrattuale).

Presuppone un rapporto contrattuale tra le Parti.

Responsabilità contrattuale

Responsabilità del debitore (art. 1218 codice civile):

“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.”

Responsabilità contrattuale

- **Diligenza nell'adempimento** (art. 1176 c.c.):

“Nell'adempire l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”.

Colpa

ARTICOLO N.2236 codice civile

Responsabilità del prestatore d'opera.

“ Se la prestazione implica la **soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà**, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di **dolo o di colpa grave**”.

Colpa

- **PROBLEMI DI SPECIALE COMPLESSITÀ:**

materie disciplinate da norme di legge particolarmente articolate e/o di significato ambiguo e oggetto di contrastanti interpretazioni giurisprudenziali.

La prova della sussistenza di problemi tecnici di speciale difficoltà incombe sul professionista

Responsabilità extracontrattuale

- **Responsabilità extracontrattuale=**

Fatto illecito estraneo ad un rapporto contrattuale che comporta per l'agente l'obbligo di risarcire il danno.

Art. 2043 codice civile:

Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno

Differenze

- **ONERE PROVA:** in materia extracontrattuale il danneggiato deve dimostrare la colpa del danneggiante. In ambito contrattuale spetta al debitore dimostrare che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da causa a lui non imputabile.
- **PRESCRIZIONE:** normalmente si prescrive in 5 anni il risarcimento dei danni da illecito extracontrattuale (salvo per fatti di reato, per i quali è prevista una prescrizione più lunga); 10 anni il risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale .
- **DANNO RISARCIBILE:** in ambito extracontrattuale tutti i danni; in ambito contrattuale (salvo il caso di dolo) i danni prevedibili al tempo in cui è sorta l'obbligazione

Responsabilità

- I due tipi di responsabilità possono anche coesistere a volte.

Ad es. il crollo di un edificio mal progettato con danni a terzi comporta responsabilità extracontrattuale verso i terzi e contrattuale verso il committente.

Rovina immobili, gravi difetti

ARTICOLO N.1669 codice civile

Rovina e difetti di cose immobili.

[I]. Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, **l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti**, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta.

[II]. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denuncia.

Rovina immobili, gravi difetti

« L'ipotesi di responsabilità regolata dall'art. 1669 c.c. in tema di rovina e difetti di immobili ha natura extracontrattuale e, conseguentemente, trova un ambito di applicazione più ampio di quello risultante dal tenore letterale della disposizione - che fa riferimento soltanto all'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa - perché **operante anche a carico del progettista, del direttore dei lavori e dello stesso committente che abbia provveduto alla costruzione dell'immobile con propria gestione diretta, ovvero sorvegliando personalmente l'esecuzione dell'opera, sì da rendere l'appaltatore un mero esecutore dei suoi ordini. Il suo presupposto risiede quindi, in ogni caso, nella partecipazione alla costruzione dell'immobile in posizione di "autonomia decisionale"**.

Cassazione civile, sez. II, 16/02/2006, n. 3406

Rovina immobili, gravi difetti

“L'ipotesi di responsabilità regolata dall'art. 1669 cod. civ. in tema di rovina e difetti di immobili ha natura extracontrattuale e conseguentemente nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, **tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'opera, abbiano contribuito, per colpa professionale (segnatamente il progettista e/o il direttore dei lavori), alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione.**”

Cassazione civile, sez. II, 23/07/2013, n. 17874

Solidarietà

ARTICOLO N.2055 codice civile

Responsabilità solidale.

[I]. Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno .

[II]. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate .

[III]. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

Nozione di gravi difetti

Configurano gravi difetti dell'edificio a norma dell'art. 1669 c.c. anche le **carenze costruttive dell'opera** - da intendere anche come singola unità abitativa - **che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o l'abitabilità** della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione ecc.) purché **tali da compromettere la sua funzionalità e l'abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture** degli edifici.

Cassazione civile, sez. II, 28/04/2004, n. 8140

Difetti acustici: gravi difetti

Configurano gravi difetti dell'edificio i riscontrati difetti e/o degrado dell'immobile sia sotto il profilo dell'acustica "per mancata installazione di griglia antirumore sul muro esterno", per "mancato rispetto dei parametri acustici delle pareti verticali interne di separazione con gli appartamenti vicini.." e per "mancato rispetto dei parametri acustici riferiti al rumore degli impianti" che sotto ulteriori profili (problemi edili), difetti certamente tali da incidere, pregiudicandolo, in modo grave, sul normale godimento e/o l'abitabilità dell'appartamento in questione, con conseguente applicazione nel caso di specie della disciplina di cui all'art. 1669 cod.civ.

Tribunale Parma, 12/03/2015, n. 498

Difetti acustici: gravi difetti

Rientra nell'ambito applicativo della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 1669, c.c. l'ipotesi di **immissioni acustiche riconducibili ai vizi di costruzione dell'immobile**, per i quali sono chiamati a rispondere in solido la ditta esecutrice e il progettista.

Tribunale Brescia, 05-08-2014

Appaltatore

- Risponde in via contrattuale nei confronti del committente

ARTICOLO N.1667 Codice civile

Difformità e vizi dell'opera.

[I]. L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera . La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore.

[II]. Il committente deve, a pena di decadenza, denunciare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denuncia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.

[III]. L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna

Appaltatore

ARTICOLO N.1668 codice civile

Contenuto della garanzia per difetti dell'opera.

[I]. Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore.

[II]. Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto

Appaltatore

L'appaltatore non è esonerato dalla responsabilità nei confronti del committente per la presenza di errori contenuti nel progetto da quest'ultimo fornito, se tali errori sono riconoscibili in base alla perizia ed alla capacità tecnica, che a lui possono essere richieste. Tale principio non si applica nel caso in cui, nel concreto svolgimento dell'esecuzione o per patto contrattuale, l'appaltatore sia stato passivo strumento nelle mani del committente, oppure sia stato totalmente condizionato dalle istruzioni impartite ovvero nel caso in cui dimostri di avere tempestivamente rappresentato al committente le carenze progettuali, manifestando il proprio dissenso e ricevendo la disposizione di portare comunque a compimento l'opera.

Cassazione civile, sez. II, 05/05/2003, n. 6754

Appaltatore

- Risponde in via extracontrattuale (art. 1669 codice civile) verso committente e suoi aventi causa (es. acquirenti immobili) per gravi difetti dell'opera, tra cui come abbiamo visto rientrano i difetti acustici.
- Il committente può eccezionalmente essere corresponsabile, in via diretta, con l'appaltatore, per i danni cagionati a terzi dall'esecuzione dell'appalto, se riduce l'autonomia dell'appaltatore stesso, ingerendosi nella realizzazione dell'opera o del servizio, ovvero, in via indiretta, se affida l'appalto ad impresa priva delle necessarie capacità tecniche ed organizzative per la corretta esecuzione del contratto; invece può esserne responsabile in via esclusiva se impone le sue direttive, riducendo l'imprenditore - appaltatore al rango di nudus minister. (Cassazione civile n. 11566/1997)
- Sono responsabili anche i fornitori e produttori di materiali se la certificazione del materiale usato non è vera.

Venditore

ARTICOLO N.1490 codice civile - Garanzia per i vizi della cosa venduta.

[I]. Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

[II]. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.

Venditore

ARTICOLO N.1492 codice civile - Effetti della garanzia.

[I]. Nei casi indicati dall'articolo 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione.

[II]. La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.

[III]. Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.

Venditore

ARTICOLO N.1494 codice civile - Risarcimento del danno.

[I]. In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.

[II]. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.

Venditore

ARTICOLO N.1495 codice civile - Termini e condizioni per l'azione.

[I]. Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.

[II]. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.

[III]. L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunciato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna

Venditore

La domanda di eliminazione del difetto indicato non può essere accolta stante l'ineseguibilità della stessa e va di conseguenza accolta la domanda subordinata formulata dagli attori di riduzione del prezzo di acquisto. Infatti **l'inadeguatezza dell'isolamento acustico dell'alloggio ne diminuisce il valore** ai sensi dell'art. 1490 c.c. e dovrà essere resa nota agli eventuali successivi acquirenti del bene. L'incidenza del vizio, in mancanza di elementi utili a quantificazione matematica va determinata in via equitativa nel 20% del prezzo pagato.

Tribunale Torino, sez. VIII, 23/04/2007, n. 2715

Venditore

- Nel caso di vizi non apparenti - ossia di vizi occulti o comunque non rilevabili attraverso un sommario esame della cosa - il termine decorre dalla loro scoperta, che si verifica nel momento in cui il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva circa l'esistenza dei vizi: qualora il rinvenimento avvenga per gradi ed in tempi successivi, occorre avere riguardo al momento in cui esso sia stato completato (Nella specie, accertata la sussistenza dei lamentati vizi - attinenti all'isolamento acustico dell'appartamento compravenduto e alle sue caratteristiche strutturali edilizie -, il Trib. ha accolto la domanda di riduzione del prezzo, ai sensi dell'art. 1492 c.c.).
Tribunale Lucca, 10/01/2014, n. 37

Venditore

- Se è anche costruttore, può rispondere verso l'acquirente dell'immobile sia in via contrattuale (art. 1495 c.c.) sia extracontrattuale (art. 1669 c.c.).
- Altrettanto nel caso in cui il venditore sia stato anche committente dell'appalto e si sia ingerito nelle scelte dell'appaltatore riducendolo a mero esecutore materiale.

Progettista

L'obbligazione del progettista viene tradizionalmente ritenuta di risultato.

In tal caso cioè è rilevante per il professionista il risultato (= realizzazione in concreto del progetto) e non solo l'utilizzo della diligenza professionale.

Eccezione di inadempimento

- L'inadempimento del professionista legittima il committente a non pagare il corrispettivo

ARTICOLO N.1460 codice civile

Eccezione d'inadempimento.

[I]. Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria , salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.

[II]. Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede

Eccezione di inadempimento

«L'ingegnere, come l'architetto o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale - sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi - è obbligato ad usare la diligenza del buon padre di famiglia, con la conseguenza che **l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza (anche per colpa lieve) del progetto affidatogli, costituisce inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c.»**

Cassazione civile, sez. II, 05/08/2002, n. 11728

Progettista

ARTICOLO N.20 TU EDILIZIA DPR 380/2001

Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti [dal regolamento edilizio], e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. **La domanda e' accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformita' del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformita' non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica**

Progettista

- Il progettista è tenuto a redigere un progetto conforme alle leggi nazionali, al DPCM 5/12/1997 ed ai regolamenti locali (edilizio, d'igiene, ecc...) qualora più restrittivi.
- Il progettista è quindi responsabile se nel progetto non ha considerato l'acustica, oppure comunque i requisiti acustici minimi non sono rispettati.
- Dovrà ad esempio evitare di posizionare una camera da letto di fianco all'impianto ascensore.

Progettista

- Se il progettista non è esperto di acustica deve farsi affiancare da un tecnico acustico.
- Anche i progettisti degli impianti dovranno interfacciarsi con il progettista acustico, il quale ad esempio potrà consigliare materiali che soddisfino i requisiti acustici.
- Responsabilità contrattuale verso il committente ed extracontrattuale verso gli acquirenti ex art. 1669 c.c.

Legge 447/1995

- **Art. 8 comma 3-bis** (introdotto dalla Legge 106/2011)

Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento

Direttore lavori

- Accerta la conformità dell'opera al progetto ed al capitolato; assicura il rispetto delle regole dell'arte.
- E' tenuto a verificare e correggere le eventuali lacune di progetto e di esecuzione.
- Informa committente ed appaltatore circa le irregolarità riscontrate.
- Interviene emanando le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle opere a regola d'arte e se necessario dispone la sospensione dei lavori e la sostituzione del materiale.

Direttore lavori

- Se non è competente in materia acustica deve informare il cliente e chiedere di essere affiancato da un tecnico competente, che assumerà ruolo e responsabilità del direttore lavori acustico (= che vigila sulla corretta esecuzione delle opere da un punto di vista acustico).
- Dovrebbe far effettuare un collaudo acustico su un campione di appartamenti e verificare che le varianti chieste dall'acquirente rispettino i requisiti acustici (oppure indicare i correttivi necessari).
- Responsabilità contrattuale verso il committente ed extracontrattuale verso gli acquirenti ex art. 1669 c.c.
- Può chiamare in giudizio l'appaltatore ed il progettista per chiedere di essere manlevato (in tutto o in parte) rispetto alle richieste risarcitorie pervenute.

Direttore lavori

Il direttore lavori degli impianti:

- verifica gli impianti proposti dall'appaltatore;
- verifica che i componenti degli impianti abbiano le qualità necessarie;
- controlla e impartisce istruzioni sulle operazioni di installazione degli impianti;
- controlla la corretta ubicazione degli accorgimenti contenitivi del rumore e dei supporti antivibranti;
- fa effettuare misure a campione per controllare la rumorosità degli impianti.

Collaudatore acustico

- Può essere anche lo stesso progettista acustico.
- Se effettua solo il collaudo risponde della correttezza delle misurazioni effettuate, non del fatto che i risultati non siano conformi ai requisiti.
- Nella relazione di collaudo dovrà indicare nello specifico le unità e le parti sottoposte a controllo (se non lo fa può essere ritenuto responsabile anche per le unità non collaudate).

Obbligo assicurativo Art 5 Dpr 137/2012

- **Obbligo di assicurazione**

1. Il professionista e' tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, **idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso.** Il professionista deve **rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.**

2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce **illecito disciplinare.**

3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Codice Deontologico Architetti

Art. 34 (Responsabilità patrimoniale)

1. Il Professionista deve porsi **in condizione di poter risarcire eventuali danni** cagionati nell'esercizio della professione; a tal fine è tenuto a stipulare **idonea assicurazione per i danni derivanti al committente** dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve **rendere noti al committente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.**

Responsabilità disciplinare

- L'esercizio non corretto delle prestazioni professionali, oltre alle conseguenze risarcitorie civili può comportare per l'architetto anche conseguenze disciplinari.
- Il procedimento è di competenza del Consiglio di Disciplina presso ciascun Ordine

Codice Deontologico

Art. 2 (Professionalità specifica)

1. Costituisce comportamento disciplinarmente rilevante, l'uso di un titolo professionale non conseguito.
2. Il Professionista deve conformare la sua attività al **principio di professionalità specifica**, qualunque sia la forma che regola l'incarico professionale.
3. Ove non esegua personalmente la prestazione, il ricorso a collaboratori e, più in generale l'utilizzazione di una stabile organizzazione, deve avvenire sotto la propria direzione e responsabilità.

Codice Deontologico

Art. 3

- 3. Il Professionista, per l'attività urbanistico-edilizia svolta nell'esercizio della propria attività professionale, deve **rispettarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.**

Codice deontologico

- **Art. 8 (Competenza e diligenza)**

1. Il Professionista non deve accettare incarichi che non possa svolgere con la necessaria competenza e con un'organizzazione adeguata.

2. Il Professionista deve comunicare al committente le circostanze ostative della prestazione richiesta al loro verificarsi, proponendo l'ausilio di altro professionista.

3. Il Professionista deve svolgere l'attività professionale secondo scienza, coscienza e con perizia qualificata. Il Professionista ha l'obbligo di rifiutare l'incarico quando riconosca di non poterlo svolgere con sufficiente cura e con specifica competenza

Codice Deontologico

- **Art. 11 (Legalità)**

1. Il Professionista nell'esercizio della professione e nell'organizzazione della sua attività, è tenuto a rispettare le leggi dello Stato, l'ordinamento professionale e le deliberazioni dell'Ordine.

Codice Deontologico

- **Art. 14 (Rapporti con i committenti)**

1. Il rapporto con il Committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla **massima lealtà e correttezza**. Il Professionista deve eseguire **diligentemente** l'incarico conferitogli, purché questo non contrasti con l'interesse pubblico e fatta salva la propria autonomia intellettuale e tecnica.

Codice Deontologico

- **Art. 27 (Esecuzione dell'incarico)**

1. Il Professionista deve svolgere l'incarico **con diligenza e perizia richieste dalle norme che regolano la professione.**

2. Il Professionista deve, tempestivamente, **informare il committente**, con semplicità e chiarezza, sugli elementi essenziali dell'incarico, del suo svolgimento e di ogni sua evoluzione. In particolare, è tenuto a: a) informare il committente sulle possibili conseguenze della prestazione richiesta in tutti i profili connessi all'incarico affidatogli, e se del caso, proporre al committente soluzioni alternative; b) rettificare gli errori, le inesattezze o le omissioni eventualmente commessi nello svolgimento della prestazione.

3. Il Professionista, qualora debba superare i limiti pattuiti dell'incarico conferitogli, è tenuto ad informare preventivamente il Committente e ottenere esplicita autorizzazione concordando modalità e compensi.

Codice Deontologico

- **Art. 30 (Inadempimento)**

1. Costituisce infrazione disciplinare il mancato o non corretto adempimento dell'incarico professionale quando derivi da **non scusabile e rilevante trascuratezza degli obblighi professionali e contrattuali.**

Responsabilità amministrativa - erariale

La responsabilità per danno erariale sussiste a carico di:

- Pubblici dipendenti che con colpa grave creano danno alle casse dello Stato (danno diretto o perché per colpa del dipendente l'ente ha dovuto risarcire un cittadino).
- Liberi professionisti. quando assumono incarichi tali da incardinare un **rapporto di servizio** con l'Ente (es. direttore lavori pubblici, collaudatore)

Responsabilità erariale

- Gli elementi costitutivi della responsabilità erariale sono:
 - l'elemento soggettivo: dolo o colpa grave ;
 - l'elemento oggettivo: danno erariale certo, concreto e attuale;
 - il nesso di causalità tra il comportamento del dipendente e il verificarsi dell'evento dannoso;
 - il rapporto di servizio che deve legare il dipendente all'amministrazione danneggiata;
 - la condotta, ovvero la violazione dei doveri od obblighi derivanti dal rapporto di servizio.

Responsabilità erariale

- “Il direttore dei lavori per la realizzazione di un'opera pubblica deve ritenersi **funzionalmente e temporaneamente inserito nell'apparato organizzativo della p.a.** che gli ha conferito l'incarico, **quale organo tecnico e straordinario della stessa**, con la conseguenza che, con riferimento alla responsabilità per danni cagionati nell'esecuzione dell'incarico stesso, è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti; nel caso di specie **detto rapporto di servizio non è invece configurabile tra la stazione appaltante ed il progettista di un'opera pubblica**, il cui elaborato deve essere fatto proprio dall'amministrazione mediante specifica approvazione, versandosi in tal caso in un'ipotesi non di inserimento del soggetto nell'organizzazione dell'amministrazione, ma di contratto d'opera professionale; **ne deriva che, con riferimento alla responsabilità per danni cagionati all'amministrazione comunale dal progettista, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.**”

Cassazione civile, sez. un., 23/03/2004, n. 5781

Responsabilità erariale

- Il progettista esterno all'amministrazione, a cui è stata affidata la progettazione dei lavori, non è invece soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti, ma a quella del giudice ordinario. Nessun rapporto di servizio è infatti configurabile tra la stazione appaltante ed il progettista dell'opera. Ciò in quanto l'attività del progettista può assumere rilevanza pubblica solo in forza dell'approvazione del progetto da parte dell'ente pubblico committente, cioè in un momento successivo quando tale attività è già stata compiuta.
- **Nel caso in cui, invece, al professionista esterno vengano affidati, sia la progettazione, sia la direzione lavori sussiste allora la giurisdizione della Corte dei Conti.**

Responsabilità penale

REATO =

- fatto umano attribuibile ad un soggetto secondo un giudizio di colpevolezza,
- fatto offensivo di un bene giuridicamente tutelato (da una lesione o, in certi casi, anche solo da una minaccia),
- fatto sanzionato dalla legge con una pena ritenuta proporzionale alla rilevanza del bene tutelato.

Reati

- **DELITTI:**

puniti con le pene dell'ergastolo, detenzione, multa

- **CONTRAVVENZIONI:**

puniti con le pene dell'arresto e dell'ammenda

Reati

- **ARTICOLO N.590 Lesioni personali colpose**

[I]. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.

[II]. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.

[III]. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

[IV]. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

[V]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale .

Reati edilizi

- Ai sensi dell'art. 29 DPR 380/2001 “per le opere realizzate dietro presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, **il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità** ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale”.

Reati

- **ARTICOLO N.481 codice penale**

Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

[I]. Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 51 euro a 516 euro.

[II]. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

Reati edilizi

ARTICOLO N.29 dpr 380/2001

1. Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della **conformità delle opere** alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, **unitamente al direttore dei lavori**, a quelle **del permesso e alle modalità esecutive** stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.
2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.

Reati edilizi

- **ARTICOLO N.44 DPR 380/2001 Sanzioni penali**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:

a) l'ammenda fino a 20658 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;

b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 10328 a 103290 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;

c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 30986 a 103290 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso .

- 2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.

- 2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo_22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa

Reati edilizi

In tema di reati edilizi, il direttore dei lavori riveste una posizione di garanzia circa la regolare esecuzione delle opere, con la conseguente responsabilità per le ipotesi di reato configurate, dalla quale può andare esente solo ottemperando agli **obblighi di comunicazione e rinuncia all'incarico**, e sempre che il recesso dalla direzione dei lavori sia stato tempestivo, ossia sia intervenuto non appena l'illecito edilizio si sia manifestato in modo obiettivo, ovvero non appena abbia avuto conoscenza che le sue direttive erano state disattese o violate: proprio per la sua posizione, pertanto, **il direttore dei lavori risponde penalmente anche allorché si disinteressa dei lavori pur senza formalizzare, o formalizzando in ritardo, le proprie dimissioni.**

Cassazione penale, sez. III, 26/04/2007, n. 23129